

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 33

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articolo 22 del Regolamento: Istituzione
della XV Commissione permanente — Pari opportunità)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MUSSOLINI, FEI, NAPOLI, PRESTIGIACOMO, MATRANGA, BURANI
PROCACCINI, CARUSO, CONTENTO, DELMASTRO DELLE VEDOVE,
FINO, FOTI, GASPARRI, GIORGETTI ALBERTO, GRAMAZIO,
LA RUSSA, MORSELLI, PEPE ANTONIO, TRANTINO, TRINGALI**

Presentata alla Presidenza della Camera il 28 gennaio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa primavera i quindici Paesi dell'Unione europea rinnoveranno il Parlamento dell'Unione stessa.

Non si tratta solo di un adempimento normativo, ma di ribadire, con una grande partecipazione popolare, non solo l'inscindibile presenza dell'Italia nell'Unione, ma anche e soprattutto sancire solennemente la volontà delle nostre Istituzioni nel loro complesso di uniformarsi alle più avanzate e moderne forme di partecipazione che il Parlamento europeo efficacemente esprime, come alto momento di sintesi delle più disparate esperienze parlamentari continentali.

In questo quadro, il Parlamento europeo articola la propria attività in venti Commissioni parlamentari permanenti, la diciannovesima delle quali è quella « per i diritti della donna ».

Facciamo presente che trattasi di una Commissione permanente e *ad hoc*, nonostante che altre Commissioni di carattere ordinario investano competenze inerenti alla svariata gamma dei diritti e degli affari sociali.

In particolare, tale Commissione ha come obiettivo « la definizione e la evoluzione dei diritti delle donne nell'Unione » così come « l'applicazione e il perfezionamento delle direttive in materia di uguaglianza dei diritti delle donne e l'elaborazione di nuove direttive » nonché « la politica sociale, l'occupazione e la formazione concernente le donne ».

È evidente che tale Commissione è volta a combattere la disoccupazione femminile, organizzare la politica di informazione e studi sulle relative politiche, con particolare riferimento all'attività professionale femminile e alla famiglia nonché al suo

ruolo nelle istituzioni nazionali e internazionali, alla situazione delle migranti, agli statuti delle donne.

Con funzioni simili, anche diversi Parlamenti nazionali hanno provveduto a prevedere nei rispettivi regolamenti l'esistenza di apposite Commissioni permanenti.

È il caso dell'Assemblea nazionale francese dal 1989, è il caso delle Commissioni per le pari opportunità e per la promozione femminile della Camera dei deputati belga, è il caso della Commissione per le parità dell'Assemblea portoghese e della Camera lussemburghese.

In Finlandia è operante una Commissione bicamerale sulla giustizia e i diritti delle donne, in Germania il Bundestag ha nella XIII Commissione uno strumento parlamentare la cui attività ha come oggetto « le donne e i minori », nel Regno di Spagna dal 20 dicembre 1989 è stata istituita una Commissione bicamerale sui diritti delle donne.

Quanto sopra semplicemente a testimonianza che pare carente il Regola-

mento della nostra Camera dei deputati sul punto, proprio in rapporto all'organizzazione dei lavori nei più significativi Parlamenti d'Europa e nello stesso Parlamento europeo.

Non solo: nei suddetti casi trattasi di Commissioni permanenti a dimostrazione che l'ipotesi di Commissioni speciali di cui all'articolo 22, comma 1-*bis*, o quella dei Comitati permanenti di cui al comma 4 non siano soluzioni efficaci e strumenti adeguati di attività normativa per le pari opportunità.

Da queste brevi ma stringenti considerazioni emerge con forza l'esigenza di adeguare l'attuale incompleta elencazione del numero e delle competenze delle attuali Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati.

Ne risulta la presente proposta di modifica del Regolamento della Camera dei deputati, che propone di aggiungere all'articolo 22, comma 1, la quindicesima Commissione permanente Pari opportunità.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 22.

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
- II – Giustizia;
- III – Affari esteri e comunitari;
- IV – Difesa;
- V – Bilancio, tesoro e programmazione;
- VI – Finanze;
- VII – Cultura, scienza e istruzione;
- VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;
- IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;
- X – Attività produttive, commercio e turismo;
- XI – Lavoro pubblico e privato;
- XII – Affari sociali;
- XIII – Agricoltura;
- XIV – Politiche dell’Unione europea.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 22.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:

XV – Pari opportunità.